TRATTATO DI ESTRADIZIONE, DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE CON PROTOCOLLO FINALE, STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 12 GIUGNO 1942

Art. 33

1. Le Parti contraenti si comunicheranno le sentenze irrevocabili pronunziate dalle loro Autorita' che portano condanna per delitto di un cittadino dell'altra Parte e che, secondo le disposizioni dello Stato nel quale sono pronunziate, debbono iscriversi nel casellario giudiziale, ad esclusione delle sentenze relative a reati politici. Esse si comunicheranno ugualmente le decisioni successive concernenti le dette condanne ed iscritte nel cesellarlo giudiziale.

2. La detta comunicazione consiste nella trasmissione di una copia dell'iscrizione destinata al casellario giudiziale. La trasmissione si effettua fra i Ministri della giustizia delle Parti contraenti ogni sei mesi.

Versione in vigore dal 12 dicembre 1942, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattato di estradizione, di assistenza giudiziaria in materia penale con Protocollo finale, stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 12 giugno 1942
Estremi	Legge 18 ottobre 1942, n. 1344
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattato-di-estradizione-di-assistenza-giudiziaria-in-materia-penale/art-33/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it